

S T A T U T O

della **"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA"**

Articolo 1

Costituzione-sede-delegazioni

È costituita una Fondazione denominata **"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA - SISTEMA INTEGRATO PER LA QUALITA' DI VITA"**, con sede in Poggibonsi, presso il Comune di Poggibonsi. La Fondazione potrà far uso della denominazione in forma abbreviata

"FONDAZIONE TERRITORI SOCIALI ALTAVALDELSA".

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

Articolo 2

Finalità istituzionali.

La Fondazione persegue finalità socio-sanitario-assistenziali nei confronti delle persone senza distinzione di età, sesso, contesto familiare, salute, razza, lingua, religione, ambiente sociale e disagio socio/culturale, in un contesto di miglioramento della qualità della vita e della comunità.

Articolo 3

Servizi

La Fondazione, coerentemente alle proprie finalità individua, programma e svolge, direttamente o indirettamente, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di beni e servizi o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita.

In tale contesto la Fondazione fa proprio il principio della integrazione delle politiche e servizi socio-assistenziali con quelli di ambito sanitario e relative alla qualità della vita, anche in applicazione della programmazione territoriale e della cooperazione intersettoriale ed interistituzionale.

Ai fini di cui sopra, gli organi della Fondazione, ai sensi del presente statuto e secondo le rispettive competenze,

individuano i settori di intervento, le modalità del medesimo e la tipologia dei servizi erogati, nonché gli indici qualitativi e di efficacia che devono assisterli, provvedendo al costante monitoraggio e verifica della loro applicazione.

Articolo 4

Attività strumentali, accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
- d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari;
- e) assumere, direttamente od indirettamente, la gestione e la promozione di altre realtà/strutture assistenziali;
- f) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, i relativi addetti e il pubblico;
- g) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all'art. 2;
- h) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte di attività;
- i) istituire premi e borse di studio;
- j) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
- l) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al

perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 5

Vigilanza

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

Articolo 6

Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Fondatori o da altri partecipanti;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio d'Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.

Articolo 7

Fondo di Gestione

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai contributi in qualsiasi forma concessi da Partecipanti Istituzionali, da Partecipanti Sostenitori e da Partecipanti Donatori;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 8

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio d'Indirizzo approva il

bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dal Consiglio di Gestione. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi previsti dal Codice Civile in tema di società di capitali.

Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni e assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.

Gli impegni di spesa e le obbligazioni, direttamente contratti dal rappresentante legale della Fondazione o da membri del Consiglio d'Indirizzo muniti di delega, non possono eccedere i limiti degli stanziamenti approvati; gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per la ricostituzione del patrimonio eventualmente necessaria a seguito di eventuali riduzioni del patrimonio per perdite pregresse, prima che per il potenziamento delle attività della fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 9

Membri della Fondazione

I membri della Fondazione si dividono in:

- Fondatori;
- Partecipanti Istituzionali, Partecipanti Sostenitori e Partecipanti Donatori.

Articolo 10

Fondatori

Sono Fondatori:

- il COMUNE DI POGGIBONSI;
- il COMUNE DI SAN GIMIGNANO;
- il COMUNE DI COLLE DI VAL D'ELSA;
- il COMUNE DI CASOLE D'ELSA;
- il COMUNE DI RADICONDOLI.

Articolo 11

Partecipanti Istituzionali

Possono divenire Partecipanti Istituzionali gli enti pubblici che si impegnino a contribuire su base pluriennale al Fondo di dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante un contributo in denaro, beni o servizi, nominati tali con delibera

inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

La qualifica di Partecipante Istituzionale dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti Istituzionali devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 12

Partecipanti Sostenitori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di Indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione, ovvero con un'attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o immateriali.

Il Consiglio di Gestione potrà determinare con regolamento la possibile suddivisione e raggruppamento dei Partecipanti Sostenitori per categorie di attività e partecipazione alla Fondazione.

La qualifica di Partecipante Sostenitore dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente versato ovvero la prestazione effettuata.

I Partecipanti devono espressamente impegnarsi a rispettare le norme del presente statuto e del regolamento.

Articolo 13

Partecipanti Donatori

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Donatori" gli enti pubblici che, condividendo le finalità della Fondazione, facciano alla medesima donazione di beni, materiali o immateriali, ovvero altre utilità impiegabili per il funzionamento della Fondazione, nominati tali con delibera inappellabile del Consiglio di indirizzo, su proposta e nelle forme e nella misura determinata nel minimo dal Consiglio di Gestione.

Articolo 14

Esclusione e recesso

Il Consiglio d'Indirizzo, su proposta del Consiglio di Gestione, in apposita riunione del Consiglio stesso, decide con la maggioranza assoluta l'esclusione di Partecipanti Istituzionali ed a maggioranza quella dei Partecipanti

Sostenitori e dei Partecipanti Donatori per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione;
- inadempimento dell'impegno di effettuare prestazioni patrimoniali.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

I Fondatori non possono in alcun caso essere esclusi dalla Fondazione.

Articolo 15

Organi ed Uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio d'Indirizzo;
- il Consiglio di Gestione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Direttore Generale;
- Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche sono gratuite, ad eccezione del direttore generale e del collegio dei revisori dei conti, salvo rimborso delle spese sostenute e documentate.

Articolo 16

Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio d'Indirizzo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri.

La composizione sarà la seguente:

- un membro nominato da ciascuno dei Fondatori;
- fino a quattro membri nominati da ciascuno dei Partecipanti Istituzionali;
- due membri nominati, dai membri come sopra designati, tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori.

I membri del Consiglio d'Indirizzo restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere

confermati, per un massimo di un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che li ha nominati prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione, il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il membro del Consiglio d'Indirizzo che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive, può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, i membri restanti devono provvedere, nel rispetto delle designazioni di cui al secondo comma, alla cooptazione di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino alla scadenza del Consiglio d'Indirizzo.

Qualora il numero dei Consiglieri sia inferiore a cinque, il Consiglio si intende decaduto e dovrà essere ricostituito ai sensi del presente statuto.

Il Consiglio d'Indirizzo approva gli obiettivi ed i programmi della Fondazione proposti dal Consiglio di Gestione e verifica i risultati complessivi della gestione della medesima.

In particolare provvede a:

- stabilire annualmente le linee generali dell'attività della Fondazione, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui agli articoli 3 e 4;
- individuare, su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto;
- approvare, su proposta del Consiglio di Gestione e del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare su proposta del Consiglio di Gestione, il regolamento relativo ai criteri per assumere la qualifica di partecipante istituzionale, partecipante sostenitore e il partecipante donatore;
- nominare o escludere, su proposta del Consiglio di gestione, i partecipanti istituzionali, i partecipanti sostenitori e i partecipanti donatori;
- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, predisposti dal consiglio di gestione;
- nominare, al proprio interno, il Presidente della Fondazione ed, eventualmente, il Vice Presidente fermo restando quanto disposto al successivo comma;
- nominare i membri del Consiglio di Gestione;
- nominare i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e

alla devoluzione del patrimonio.

Qualora il soggetto nominato Presidente rivesta la carica di Sindaco egli, al momento dell'assunzione della carica di Presidente nomina un proprio delegato cui competeranno, quale membro del Consiglio, i diritti e gli obblighi dei Consiglieri, compreso il diritto di voto.

Il Presidente eletto assume funzioni di coordinamento, senza diritto di voto, del Consiglio di Indirizzo, restando Presidente del Consiglio di Gestione di cui all'articolo 19, con i poteri ivi previsti comprensivi in quel consesso, del diritto di voto.

Il Consiglio d'Indirizzo è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno due terzi dei suoi membri senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata.

L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, e può stabilire che questa sia fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza da questa.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento dal Consigliere più anziano di età tra quelli nominati dai Fondatori.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.

Articolo 17

Quorum

Il quorum costitutivo e quello deliberativo sono determinati secondo metodo del Voto Ponderato sulla base di punti/voto in disponibilità del Consiglio d'Indirizzo, con le seguenti regole: il numero di punti/voto ed il quorum costitutivo è da determinarsi sulla base della composizione numerica del Consiglio.

Il sessanta per cento dei punti/voto è attribuito ai membri rappresentanti i Fondatori, il venticinque per cento ai membri nominati dai Partecipanti Istituzionali ed il restante quindici per cento tra i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori, in proporzione alla contribuzione complessiva al patrimonio ed alla gestione della Fondazione.

I punti/voto spettanti ai Fondatori sono suddivisi in parti eguali; nel caso in cui uno di essi non possa partecipare alla riunione, il numero dei suoi punti/voto si cumula con

quello spettante al membro nominato dei Fondatori presente alla riunione, precedentemente indicato dal membro assente.

Per le deliberazioni concernenti la nomina del Presidente, l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo, l'approvazione delle modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Ente, il Consiglio delibera validamente con il voto favorevole del sessanta per cento dei punti voto e di tutti i membri rappresentanti i Fondatori.

Il Consiglio si riunisce validamente in prima convocazione con la presenza dei due terzi dei punti/voto assegnati.

In seconda convocazione, la riunione è valida con la presenza del sessanta per cento dei punti/voto determinati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole del sessanta per cento dei punti/voto presenti, salvo i diversi quorum stabiliti dal presente articolo.

Articolo 18

Consiglio di Gestione

Il Consiglio di Gestione è composto da cinque a sette membri nominati dal Consiglio d'Indirizzo, di cui fino a cinque rappresentanti i Fondatori e fino a due rappresentanti i partecipanti alla Fondazione.

I membri del Consiglio di gestione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e sono riconfermabili per un massimo di un altro mandato consecutivo.

Dopo un mandato di interruzione, il Consigliere può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

La veste di membro del Consiglio d'Indirizzo è compatibile con quella di membro del Consiglio di Gestione.

Il Consiglio di Gestione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani, dei progetti e delle linee di bilancio approvati dal Consiglio d'Indirizzo. In particolare il Consiglio di Gestione provvede a:

- predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente all'approvazione del Consiglio d'Indirizzo;
- individuare, su proposta del Direttore Generale, gli ambiti di intervento ed i servizi, di cui all'art. 4 del presente statuto, da proporre al Consiglio d'Indirizzo per l'approvazione;
- elaborare, su proposta del Direttore Generale, il codice di qualità in relazione agli indici di efficacia;
- approvare il regolamento relativo alla organizzazione e funzionamento della Fondazione;

- nominare i Partecipanti Istituzionali, i Partecipanti Sostenitori e i Partecipanti Donatori;
- deliberare in ordine all'accettazione di eredità, legati e contributi;
- di predisporre le proposte del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo da sottoporre al consiglio di indirizzo per l'approvazione;
- individuare gli eventuali dipartimenti operativi ovvero i settori di attività della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio di Gestione può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri.

Il Consiglio di Gestione è convocato d'iniziativa del Presidente o su richiesta di un terzo dei membri; per la convocazione non sono richieste formalità particolari, se non mezzi idonei all'informazione di tutti i membri. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 19

Presidente della Fondazione

Il Presidente della Fondazione presiede il Consiglio d'Indirizzo ed il Consiglio di Gestione ed è nominato dal Consiglio d'Indirizzo.

Il Presidente resta in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla sua nomina e può essere confermato per un altro mandato consecutivo, salvo revoca da parte del soggetto che lo ha nominato prima della scadenza del mandato.

Dopo un mandato di interruzione, il presidente può candidarsi nuovamente per la stessa carica.

Il Presidente, inoltre, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

In caso di assenza od impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente, ove nominato.

Articolo 20

Direttore Generale

Il Direttore Generale ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della

Fondazione, sentito il parere del Consiglio di Gestione, previo bando ad evidenza pubblica e resta in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il Direttore Generale relativamente ai poteri previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo della Fondazione e degli stanziamenti approvati dal Consiglio di Indirizzo della medesima.

Il Direttore Generale è responsabile operativo della Fondazione, partecipa, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Indirizzo e del Consiglio di gestione.

Egli risponde del proprio operato innanzi agli organi collegiali della Fondazione.

Egli, in particolare:

- provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa della Fondazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione e procedendo alla verifica dei risultati;
- dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio di Indirizzo, nonché agli atti del Presidente;
- nomina esperti per settori d'intervento ovvero Comitati tecnici;
- cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio d'Indirizzo e del Consiglio di Gestione;
- predispone budget previsionali.

Art. 21

Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzione di Presidente, e due supplenti nominati dal Consiglio di Indirizzo iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio dei Revisori è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

Degli accertamenti eseguiti deve farsi constare nell'apposito Libro delle Adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti.

I membri del Collegio dei Revisori dei Conti restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere

riconfermati.

Articolo 22
Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, che ne nomina il liquidatore, ad altri Enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

Nel caso di conferimento in proprietà a titolo gratuito alla Fondazione di beni immobili da parte di Comuni ovvero di altri enti territoriali, detti beni verranno devoluti, con deliberazione del Consiglio d'Indirizzo, ai Comuni e/o Enti territoriali medesimi per finalità di pubblica utilità.

I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa tornano in disponibilità dei soggetti concedenti.

Articolo 23
Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 24
Norma transitoria

Gli organi della Fondazione potranno operare nella composizione determinata in sede di atto costitutivo e verranno successivamente integrati.

In sede di applicazione del presente statuto, i Sindaci pro tempore o loro delegati degli Enti locali Fondatori sono i primi membri del Consiglio d'Indirizzo; sono altresì primi membri del Consiglio di gestione, i delegati stabili dei Sindaci pro tempore.

Tutti i primi componenti gli organi della Fondazione così nominati restano in carica fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al secondo esercizio successivo alla costituzione della Fondazione.

In tale periodo può essere prevista la compatibilità tra membro del consiglio di indirizzo e membro del consiglio di gestione.

Il contratto di servizio tra la Fondazione ed i soggetti Fondatori dovrà essere stipulato entro 6 (sei) mesi, a far data dalla costituzione della Fondazione.